

1992 e del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1993 n. 271;

la Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali dell'INPDAP Ufficio Contenzioso in data 22 luglio 2003 comunicava al signor Gandusio Ernesto la delibera n. 464 del 27 maggio 2003 con la quale il Comitato di Vigilanza dell'Ente aveva accolto il ricorso in quanto titolare del diritto di « rivendicare giustamente i benefici pensionistici in questione trovandosi legittimamente in possesso dei requisiti previsti dalla legge »;

la delibera del Direttore generale n. 96 del 16 luglio 2003 sospendeva sorprendentemente l'esecuzione delle decisioni di accoglimento del Comitato di Vigilanza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, di cui agli articoli 46, comma 9, e 48 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

è paradossale che organi del medesimo Ente (Commissione di Vigilanza e Direttore generale) diano interpretazione diametralmente difformi accogliendo da una parte il ricorso del signor Gandusio e dall'altra sospendendone l'esecuzione —:

se il Ministro intenda chiarire con urgenza la situazione recando il parere di cui lo stesso direttore generale si dice in attesa e consentire, così, il superamento di una condizione di discriminazione alla quale si vedono oggi costretti lavoratori ai quali è stato riconosciuto di essere stati esposti all'amianto. (4-07476)

\* \* \*

### *POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazione a risposta immediata in Commissione:*

XIII Commissione:

SEDIOLI, RAVA, ROSSIELLO, PREDÀ, BORRELLI, FRANCI, SANDI e OLIVERIO.  
— Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

il rilevamento dei prezzi nelle città campione, nel mese di settembre, indica un andamento dell'inflazione in crescita rispetto al 2,8 per cento su base annua, rilevato nel mese di agosto;

i prezzi dei prodotti agricoli e alimentari hanno subito nei mesi estivi aumenti, sensibili in particolare gli ortofrutticoli, intorno al 35 per cento rispetto all'anno scorso; per alcuni generi si sono verificati aumenti superiori al 65 per cento;

un'inadeguata e, a volte, distorta informazione non ha fornito ai consumatori una trasparente e chiara situazione sull'andamento e sulla formazione dei prezzi, sulle cause degli aumenti e soprattutto sui rimedi per il contenimento dell'inflazione;

per i prodotti agricoli si è registrata una forte diminuzione dell'offerta causata dalla mancata produzione (meno 35 per cento) conseguente alle gelate primaverili, alle alluvioni, alla eccezionale siccità nei mesi estivi, alle elevate temperature e al clima afoso che hanno rallentato i cicli produttivi;

alla forte diminuzione dell'offerta ha corrisposto una crescita della domanda per alimenti dissetanti e ricchi di vitamine e sali minerali contenuti nei prodotti ortofrutticoli;

le imprese agricole hanno sostenuto maggiori costi per il rifornimento idrico e per l'irrigazione, per i consumi energetici e per le assicurazioni;

gli aumenti dei prezzi alla produzione per molti generi non hanno compensato la perdita di produzione e l'aumento dei costi sostenuti dall'impresa agricola. Mentre i prezzi al consumo hanno registrato aumenti sproporzionati con rincari anche del 70 per cento e picchi del 250 per cento rispetto al prezzo pagato ai produttori;

è cresciuta la forbice fra il listino prezzi alla produzione e il listino prezzi al consumo; in tal senso hanno inciso le inadeguatezze strutturali del sistema di-

istributivo, l'eccessivo numero di passaggi del prodotto, l'aumento del costo dei servizi e dei trasporti, la mancanza di adeguati controlli per evitare distorsioni di tipo speculativo che hanno provocato incomprensibili aumenti e prezzi gonfiati senza motivazione;

l'attività di monitoraggio dell'« Osservatorio Prezzi » ISMEA e l'attività del « Comitato Ortofrutta » non sono stati accompagnati da una adeguata ed efficace iniziativa di informazione dei consumatori sui prodotti, sulla loro origine, sui problemi connessi all'andamento climatico e alle conseguenze sulle quantità disponibili all'offerta;

le iniziative di trasparenza, con indicazioni in etichetta sulla qualità, la varietà, la provenienza dei prodotti sono state in gran parte disattese in assenza di puntuali controlli;

la trasparenza, e la fiducia dei consumatori sono condizioni per una ripresa dei consumi agricoli che registrano una contrazione nel mese di settembre, motivata dagli analisti di ISMEA « dalla disaffezione mostrata dai consumatori verso quei prodotti che hanno subito aumenti reiterati nel corso degli ultimi mesi » —:

quali iniziative abbia assunto e intenda assumere il Ministero delle politiche agricole e forestali per il contenimento dei prezzi delle produzioni agricole, per la riduzione dei costi di produzione, per lo sviluppo di politiche irrigue, che possono sostenere la produzione e l'offerta, per trasmettere informazioni corrette e trasparenti, per un'efficace coordinamento fra tutti gli imprenditori di filiera, finalizzato alla crescita di competitività, e al superamento delle distorsioni e speculazioni che aumentano la forbice fra i prezzi all'origine e prezzi al consumo. (5-02370)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

PREDA, RAVA, SEDIOLI, ROSSIELLO e BORRELLI. — *Al Ministro delle politiche*

*agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente « Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari », prevede all'articolo 10, comma 20 che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge siano definite, con decreto del Ministero le modalità di attuazione;

uno dei punti qualificanti della suddetta legge è nel programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino;

si rende necessario adottare con urgenza, essendo tra l'altro trascorsi i 45 giorni previsti dalla legge, il relativo decreto applicativo;

la riuscita del piano di abbandono è legato alle procedure, ma anche all'ammontare dell'indennizzo per ogni chilogrammo di quota di cui risulti titolare il produttore al momento della presentazione della domanda —:

quali siano i tempi di adozione del decreto applicativo del piano di abbandono e quali siano gli indirizzi del Ministero sulla fissazione dell'indennizzo da liquidarsi al produttore; indennizzo che dovrebbe essere fissato tenendo conto delle condizioni di mercato, che sono diverse da quelle ipotizzate nella bozza di decreto. (5-02360)

ONNIS. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio dell'estate sono stati identificati in Sardegna, in diverse località del Territorio dell'Isola, numerosi focolai di *Blue Tongue* o morbo della lingua blue;

già sono stati abbattuti o sono morti centinaia di ovini;

la terribile epizoozia, già diffusasi in Sardegna negli anni 2000/2001, aveva allora causato un drammatico depauperamento

mento del patrimonio ovino sardo, determinando la morte di oltre cinquecentomila ovini e danni gravissimi alla economia isolana della quale l'allevamento della pecora rappresenta un pilastro fondamentale;

le vaccinazioni praticate su base integrale in occasione della pestilenza degli anni scorsi, pur avendo debellato il fenomeno, non sono state in grado di impedirne la recidiva;

la Regione Sardegna ha già assunto iniziative di lotta e di terapia, anche nel contesto di una strategia mirata con i competenti ministeri;

peraltro occorre una azione programmata, mirata, coordinata e tempestiva, anche a livello comunitario, per stroncare il diffondersi del virus e proteggere definitivamente l'allevamento ovino, pericolosamente di nuovo minacciato —:

quali iniziative urgenti intendano assumere, coordinando le politiche di intervento su tutto il territorio nazionale e coinvolgendo senza indugio le competenti istituzioni della Comunità europea.

(5-02361)

PREDÀ, RAVA, SEDIOLI, BORRELLI, FRANCI e ROSSIELLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 27 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002) all'articolo 1, comma 3, prevede che « nell'etichettatura del latte .... è riportata in modo evidente l'indicazione dell'origine del latte crudo (riferimento territoriale della mungitura) »;

il decreto ministeriale 24 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2003), allegato A, lettera I, prevede che « gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare nell'etichettatura del latte alimentare confezionato [...] anche il riferimento territoriale »;

il Ministero delle attività produttive con nota n. 769197 del 6 agosto 2003 precisa che: « il significato che è stato attribuito alla lettera I dell'allegato A del decreto relativo alla responsabilità delle imprese di trattamento ad indicare il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine non consiste nell'obbligo di indicare l'origine »;

la nota del Ministero delle attività produttive smentisce, ancora una volta, non solo le assicurazioni date dal Ministro in sede parlamentare, ma gli stessi decreti ministeriali emanati —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di rispettare le norme contenute nei decreti ministeriali 27 giugno 2003 e 24 luglio 2003. (5-02362)

*Interrogazione a risposta scritta:*

GIACCO, BATTAGLIA, DUCA e CALZOLAIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che la Provincia di Macerata su sollecitazione della Provincia di Latina ha approvato una delibera con la quale si chiede che sia ampliato l'ambito di validità della patente di guida per i disabili anche ai mezzi agricoli, sia dell'estensione del più conveniente regime fiscale;

l'adeguamento dei mezzi agricoli alle esigenze delle persone con *handicap* trasformerebbe la forzata inattività di molte persone rimaste disabili, a causa di incidenti proprio nel settore agricolo, in opportunità di reinserimento lavorativo —:

quali iniziative normative intendano adottare affinché i possessori di patente speciale possano guidare anche le macchine agricole e se ritengano utile l'applicazione degli sgravi fiscali e degli incentivi, concessi al disabile per l'acquisto di au-

tomobili, anche per l'acquisto di un mezzo agricolo adeguato alle proprie esigenze.

(4-07454)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

XII Commissione:

ERCOLE e FRANCESCA MARTINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i casi di cronaca verificatisi nell'estate appena trascorsa hanno sollecitato il Ministro della salute ad un intervento urgente per garantire l'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi;

in risposta a tale esigenza collettiva, è stata emanata l'ordinanza 9 settembre 2003, che vieta l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività naturale o potenziale dei cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;

in virtù dell'articolo 2, comma 1 della suddetta ordinanza, si esplicita a carico dei proprietari dei cani di cui sopra che vengano condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico l'obbligo di usare contestualmente il guinzaglio e la museruola;

per riparare agli eventuali danni arrecati a soggetti terzi, l'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza 9 settembre 2003 prevede inoltre a carico dei detentori di cani dei gruppi 1° e 2° di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabili dal Ministero delle attività produttive;

nonostante la generale preoccupazione per i recenti episodi di aggressione da parte di cani pit-bull, il provvedimento in esame ha sollevato ampie polemiche tra

la popolazione civile, soprattutto perché la portata dell'intervento ha coinvolto cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° ritenuti del tutto innocui;

numerose obiezioni sono sorte soprattutto in riferimento all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, di cui al citato articolo 2, comma 3;

la maggiore severità negli obblighi derivanti dalla detenzione di cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° rischia di determinare un incremento dei casi di abbandono di tali animali;

tale fenomeno potrebbe mettere a serio repentaglio l'incolumità pubblica, se si considera che i cani abbandonati potrebbero sviluppare meccanismi di aggressività difficilmente controllabili;

anche qualora l'abbandono avvenisse secondo le regole di cui all'articolo 2, comma 4, l'attuazione del provvedimento in esame determinerebbe un cospicuo incremento degli oneri di assistenza veterinaria posti a carico dei Comuni e delle Asl;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 4 non specifica quali soluzioni di affidamento debbano essere messe in atto nel caso in cui i detentori di cani decidano di rinunciare al possesso dell'animale;

numerose perplessità sorgono in relazione all'ipotesi di un affidamento di tali animali ai canili comunali già esistenti, considerate le difficoltà di funzionamento che tali strutture sono chiamate quotidianamente ad affrontare —:

quali misure il Ministro della salute intenda mettere in atto al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono di cani appartenenti ai gruppi 1° e 2° conseguente all'attuazione dell'ordinanza ministeriale del 9 settembre 2003 e quali strategie intenda implementare per far fronte alle domande di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4 della suddetta ordinanza.

(5-02374)